



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### Decreto Rettore

Lauree, esami, riunioni collegiali, convegni e procedure concorsuali in modalità telematica

### Il Rettore

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTI** in particolare gli art. 1 e 2, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il proprio Decreto n. 334 del 27.2.2020 nel quale, in attuazione del D.P.C.M. 25.2.2020 (in G.U. Serie speciale n. 47 del 25.2.2020) e della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché su proposta del Senato Accademico (espressa con delibera del 26.2.2020), sono state disposte misure precauzionali contro la diffusione dell'infezione;

**VISTA** la comunicazione del Ministro dell'Università e della Ricerca del 5 marzo 2020, reg. uff. U.0006932 nella quale si afferma che *“gli esami di profitto nonché le sedute di laurea potranno essere svolti ricorrendo alle modalità distanza, nel qual caso dovranno essere comunque assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità”*;

**VISTI** i D.P.C.M. dell'8 e 9 marzo 2020 (rispettivamente in G.U. Serie Generale, n. 59 dell'8 marzo 2020 e in G.U. Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020), prorogati fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020 (in G.U., Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020);

**VISTI** i propri D.R. n. 395, n. 421 e n. 539 del 2020;

**VISTO** il proprio D.R. n. 597 del 14 aprile 2020 che, in attuazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (in G.U. Serie Generale n. 97 dell'11 aprile 2020), fino al 3 maggio 2020, ha prorogato lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di laurea e di dottorato, degli esami e delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo, secondo le modalità indicate rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3 del citato D.R. n. 421 del 2020 ed ha sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

**RITENUTO**, in considerazione della diffusa disponibilità di strumenti tecnologici che permettono interazioni a distanza, che si possa attivare lo svolgimento degli esami di profitto scritti in modalità a distanza;

**VISTO** lo stesso D.R. 597 del 2020 che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia degli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato D.R. 395 del 2020, rispettivamente confermando fino a quella data, la sospensione delle missioni sul territorio nazionale ed internazionale e lo svolgimento di convegni e seminari nella modalità telematica (art. 7); la sospensione delle attività di *front-office* ed il potenziamento degli strumenti telematici per l'erogazione dei servizi tecnico amministrativi rivolti a potenziali studenti, studenti, laureati e soggetti esterni alla comunità universitaria (art. 8); la sospensione della fruizione dei servizi di alloggio e di mensa del Centro residenziale, fatta eccezione per gli studenti internazionali e per eventuali studenti italiani già presenti nel Campus, che ne facciano richiesta motivata (art. 9); la chiusura al pubblico delle biblioteche di Ateneo e dei centri comuni, dei quartieri, nonché delle strutture sportive, ivi comprese quelle gestite direttamente o indirettamente dal CUS Cosenza (art. 10);

**VISTO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020), le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. ultimo citato, secondo il quale *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. n), primo periodo del D.P.C.M. ultimo citato secondo il quale *“nelle Università (...), per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. n), terzo e quarto periodo del D.P.C.M. ultimo citato, secondo il quale *“nelle università (...) possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università (...) assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. q), del D.P.C.M. ultimo citato, che per le procedure concorsuali pubbliche richiama l'articolo 87 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che consente lo svolgimento di quelle procedure pubbliche nelle quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

**VISTO** l'art. 24, comma 2 lett. c), l. n. 240 del 2010 secondo il quale i ricercatori a tempo determinato sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione che non prevedono *“esami scritti e orali”* e che si svolgono esclusivamente attraverso un'eventuale *“valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato”* ed attraverso l'ammissione dei candidati risultati comparativamente più meritevoli ad una successiva *“discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica”*;

**RITENUTA** la necessità di garantire l'espletamento delle procedure concorsuali su esclusiva base curriculare, ivi comprese quelle già bandite per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui al citato art. 24, l. 240 del 2010, ricorrendo alla modalità a distanza, in conformità all'Allegato C al presente decreto;

**VISTO** il proprio D.R. n. 599 del 23 aprile 2015, contenente il regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori di ruolo;

**VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 562 del 23.3.2012 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 233 del 6.2.2013 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1986 del 30.9.2013 e successive modificazioni;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**VISTO** il Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale n. 1765 del 22 luglio 2011 e successive modificazioni

**RITENUTO** che i rischi sanitari siano ancora troppo elevati per consentire lo svolgimento di attività didattiche, esami, sedute di laurea e sedute degli organi collegiali di Ateneo in presenza;

**RITENUTO** altresì obiettivo prioritario dell'Ateneo, pur nell'attuale situazione emergenziale, assicurare agli studenti la possibilità di dare continuità alla propria carriera universitaria, ferma restando la necessità di garantire la legalità delle prove d'esame;

### DECRETA

**Art. 1** - Per gli insegnamenti del secondo semestre nonché per la formazione post-universitaria, le attività didattiche continuano a svolgersi in modalità telematica, in conformità ai principi di pubblicità, efficacia ed ampia accessibilità al servizio.

**Art. 2** - Le sedute di laurea e di dottorato continuano a svolgersi, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, in modalità telematica, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al D.R. n. 421 del 2020.

**Art. 3** - Gli esami si svolgono in modalità telematica, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza ed imparzialità previsti dalla legge.

È facoltà del docente di far svolgere in forma orale anche gli esami per i quali la scheda insegnamento prevede la forma scritta.

Le verifiche del profitto sono svolte in modo che siano in ogni caso garantite:

- a) l'identificazione del candidato mediante tesserino studenti o, in mancanza, mediante documento d'identità in corso di validità;
- b) la visualizzazione degli esaminandi e la controllabilità della postazione di ognuno da parte della Commissione d'esame per tutta la durata della prova;
- c) la qualità ed equità della prova;
- d) la corretta verbalizzazione del voto finale;
- e) per gli esami in forma scritta, l'associazione univoca tra il compito assegnato e il candidato identificato;
- f) la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.

È vietato a chiunque, esclusa la Commissione d'esame, di registrare, per intero o in parte, con qualsiasi tipologia di strumenti, l'audio, il video o immagini degli esami e diffondere gli stessi in qualsiasi modo siano stati ottenuti. I comportamenti difforni rispetto a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge. Indicazioni operative per consentire il regolare svolgimento delle prove per la valutazione dei risultati di apprendimento attesi, nel rispetto di quanto previsto al presente articolo, sono riportate nell'area *Studiare all'Unical* di unical.it, in [Documenti del Gruppo di Interesse sulla Didattica/esami-online](#).

La procedura per l'iscrizione all'appello d'esame è quella prevista per gli esami svolti in modalità ordinaria. Con l'iscrizione all'appello sul sistema informatico Esse3, lo studente accetta lo svolgimento dell'esame in modalità telematica, in conformità con le predette disposizioni.

**Art. 4** - I docenti che utilizzano forme miste di didattica a distanza (ad esempio affiancando le video-lezioni in *streaming* con brevi video pre-registrati su argomenti specifici, con test di autovalutazione per gli studenti, con discussione su casi di studio preliminarmente caricati sulla piattaforma didattica, etc.) potranno utilizzare, per il secondo semestre dell'A.A. 2019/2020, lo schema riportato in Allegato A per compilare il registro delle lezioni, anche ai fini dell'autocertificazione dei compiti didattici ai sensi dell'art. 5



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

del Regolamento concernente i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori di ruolo (emanato con D.R. n. 599 del 23/04/2015).

**Art. 5** - Le sedute degli organi collegiali si svolgono in forma telematica, in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020.

**Art. 6** - Resta sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Fanno eccezione, e possono quindi essere svolte, le procedure concorsuali in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ivi comprese quelle di cui all'art. 24, l. 240 del 2010. Tali prove si svolgono in conformità all'Allegato B del presente decreto.

**Art. 7** - Restano confermati gli articoli 7, 8 e 9 del D.R. 395 del 8 marzo 2020, nonché la chiusura dei centri comuni di ogni tipo, dei quartieri e delle strutture sportive, ivi comprese quelle gestite direttamente o indirettamente dal CUS Cosenza.

**Art. 8** - Le biblioteche di Ateneo sono aperte al pubblico limitatamente allo svolgimento del servizio di prestito.

**Art. 9** - Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a far data dal 4 maggio 2020 e conservano efficacia fino al 17 maggio 2020.

Il Rettore  
Nicola Leone



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA  
Allegato A

**Registro delle lezioni per corsi erogati a distanza che non prevedano solo videolezioni in streaming**

Note:

- Il presente schema, anziché basarsi sulle sole ore di video-lezione in diretta streaming, prende in considerazione un più ampio insieme di attività didattiche. È in ogni caso essenziale l'aver trattato tutti gli argomenti previsti nel programma dell'attività formativa così come riportato nella scheda insegnamento.
- In caso di altri docenti/esercitatori incaricati di tenere parte dell'attività formativa, occorre compilare un registro distinto relativo agli argomenti/esercitazioni di loro responsabilità.

**Schema di registro delle lezioni**

Corso di Laurea in \_\_\_\_\_

Registro delle attività didattiche per il corso di \_\_\_\_\_

(secondo semestre A.A. 2019/2020, erogato a distanza)

Piattaforme didattiche utilizzate: (es: *elearning.unical.it*, *Teams*, etc.)

Orario di ricevimento: (Indicare i giorni e gli orari in cui è previsto; è fortemente consigliato usare un canale del corso su *Teams*, con riunioni pianificate ricorrenti, in corrispondenza degli incontri previsti)

Docente: \_\_\_\_\_

Crediti formativi: numero CFU

**Elenco attività** (si riportano a solo titolo di esempio alcune possibili attività)

Periodo erogazione argomenti (gg/mm/aaaa)	Argomenti della lezione riportati nel programma del corso (nella <a href="#">scheda insegnamento</a> )	Attività didattica docente per gli argomenti indicati in una delle seguenti modalità: o videolezione in streaming (Lezione); o pillole video pre-registrate (Video); o discussione in video-conferenza su casi di studio, test di autovalutazione o progetti (Discussione)
16/3/2020	Introduzione al corso	Lezione (2h)
18/3/2020 20/3/2020	Argomenti X ed Y	Lezione (1h) Video (3 da 15 min ciascuno) Discussione (3h)
...	...	...

Luogo e data

Firma

(il file può essere firmato digitalmente, utilizzando il token)



**UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA**  
**Allegato B**

**Istruzioni operative per lo svolgimento delle  
procedure concorsuali in seduta telematica**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Le seguenti Istruzioni operative contengono le regole per lo svolgimento delle procedure concorsuali in seduta telematica, in applicazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Per quanto non espressamente previsto dalle seguenti istruzioni operative, restano le norme generali e regolamentari in materia di procedure concorsuali.

2. Per seduta telematica deve intendersi quella che si svolge con la partecipazione a distanza, rispetto alla sede fisica stabilita all'interno dell'Ateneo, dei candidati e dei componenti chiamati a comporre la commissione, in modalità tali da consentire l'identificazione dei soggetti e il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, di valutazione e amministrative.

3. Per gli obiettivi di cui al precedente comma, la partecipazione a distanza presuppone necessariamente: la disponibilità e l'adeguatezza, in relazione al numero dei soggetti partecipanti a distanza, di strumenti telematici idonei alla comunicazione audio/video in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra il candidato e la Commissione. Sono considerate idonee, a tal fine, le tecnologie in grado di garantire i requisiti di cui al periodo precedente, in particolare la GSuite di Google o Microsoft Teams, che permettono di pianificare una "riunione" a cui possono partecipare simultaneamente gli altri commissari, gli altri candidati ed eventuali terzi che desiderino assistere. È inoltre possibile condividere tutta la documentazione necessaria, oltre che le presentazioni dei lavori svolti.

**Art. 2**

**Modalità di riunione e adempimenti preliminari**

1. Tutti i membri della commissione di concorso partecipano simultaneamente alle attività collegiali nelle "riunioni" pianificate sulla piattaforma scelta, nei giorni ed all'orario fissato per le sedute concorsuali.

2. Nelle sedute in cui è previsto il colloquio orale, anche per l'eventuale accertamento delle conoscenze linguistiche, i commissari e i candidati abilitano, oltre al microfono, il funzionamento delle rispettive telecamere digitali inquadrando il proprio volto e condividendo il proprio schermo, quando richiesto dalla Commissione.

3. Il Responsabile del procedimento assiste alle sedute pubbliche, in collegamento telematico dall'ufficio in cui è stabilita la sede del concorso. I commissari comunicano al Responsabile del procedimento gli indirizzi di posta elettronica per lo scambio di atti e documenti nonché il contatto da utilizzare per il collegamento telematico.

4. La comunicazione per accedere al collegamento telematico è fatta anche ai candidati, nel caso in cui sia previsto il colloquio orale. Tali attività sono adeguatamente verbalizzate.

5. Il Presidente e il Segretario della Commissione prendono atto che lo strumento di riunione adottato garantisce la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate, la partecipazione effettiva dei componenti, la contemporaneità delle decisioni, la possibilità immediata di visionare gli atti, di intervenire nella discussione, di scambiare documenti, di esprimere il proprio voto e di approvare i singoli verbali.



---

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

## **Art. 3 Svolgimento delle prove**

1. Nelle sedute che prevedono il colloquio orale, la Commissione procede all'identificazione del Candidato utilizzando il documento di riconoscimento in corso di validità che il candidato invierà all'indirizzo di posta elettronica del Presidente della commissione, che dà atto a verbale dell'avvenuto riconoscimento.

2. Nelle sedute che prevedono il colloquio, il Presidente della commissione istruisce il candidato sulle modalità di svolgimento della prova, ricordandogli che è vietato avvalersi di qualsiasi ausilio informativo, nonché di cuffie o auricolari a meno che non siano autorizzati dal Presidente della Commissione a favore di candidati che ne abbiano diritto per comprovate disabilità. Non è inoltre permesso utilizzare ulteriori dispositivi o schermi, né è consentita la presenza nella stanza di altre persone, a meno di autorizzazioni specifiche da parte del Presidente. A tal fine il Presidente chiede al candidato di mostrare l'ambiente della prova per assicurarsi del rispetto di tali indicazioni e di tale attività si dà atto nel verbale.

3. Il colloquio si svolge in collegamento audio-video tra commissari e candidati, in modo da assicurare la chiara e reciproca comprensione. Per tutta la durata del colloquio devono sussistere le condizioni idonee a garantire la ricezione distinta di tutte le voci e la corretta ricezione di almeno il video che riguarda il candidato, che dovrà anche condividere il proprio schermo (in caso di connessione tramite computer) utilizzando l'apposita modalità prevista dal software per il collegamento audio-video. In mancanza di tali condizioni, la prova è sospesa.

## **Art. 4 Pubblicità della prova orale**

La seduta destinata al colloquio è pubblica. A tal fine, il Responsabile del procedimento pubblica, contestualmente alla data del colloquio, le modalità per assistere alla prova.